

N. R.G. 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione specializzata in materia d'impresa**  
**Sezione xv civile**  
**Volontaria giurisdizione**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Amina Simonetti	Presidente
dott.ssa Alima Zana	Giudice Relatore
dott.ssa Guendalina Pasquale	Giudice a latere

all'esito dell'udienza del 16.1.2025  
nel procedimento ex art. 2485, comma 2, c.c iscritto al n. r.g. /2024 promosso da:

Parte 1 con il patrocinio dell'avv.

ricorrente

contro

CP 1

resistente

Ha adottato il seguente

**DECRETO**

**1. Le vicende processuali**

Parte 1 in qualità di socio di maggioranza di CP 1 per una quota del 70% - in data 7.11.2024 ha proposto ricorso ex art.2485, comma 2, c.c. chiedendo l'accertamento di una causa di scioglimento della società alternativamente individuato nell'impossibilità della continuità aziendale e di conseguimento dell'oggetto sociale in concorso con altre cause, con la nomina un liquidatore.

Ha in particolare esposto che in data 19.9.2023 è deceduto Controparte 2 socio per il resistente Co ed amministratore unico: ha precisato di avere rinunciato all'eredità, di non avere mai gestito l'impresa e di non avere nessuna competenza in proposito e di essere a conoscenza di alcuni debiti verso ex dipendenti.

Ha dunque concluso per l'accertamento dell'intervenuto scioglimento per impossibilità di continuità sociale e per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel corso dell'udienza, su richiesta del Tribunale parte ricorrente ha dato atto di non avere notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza a nessun soggetto per la quota del *de cuius*, non essendo a conoscenza dell'esistenza di eredi: ha chiesto la concessione di un termine per la notifica nei confronti di due chiamati all'eredità.

**2. Motivi della decisione**

Pagina 1

Ritiene il Tribunale, per ragioni di economia processuale ed al fine di evitare inutili esborsi, di decidere sul ricorso in virtù della ragione più liquida, essendo il ricorso infondato nel merito per le ragioni a breve esposte.

E ciò prescindere dalla questione processuale- preliminare- della mancata estensione del contraddittorio a tutti i soci di *CP\_1* ed in particolare non essendo stato notificato il ricorso al titolare del restante 30% della partecipazione sociale *Controparte\_2* medio tempore defunto ed avendo la ricorrente- erede dello stesso- rinunciato all'eredità.

Invero, l'accoglimento dell'istanza preliminare di parte ricorrente, di concessione di un termine per notificare il ricorso agli altri chiamati all'eredità del de cuius *Controparte\_2* produrrebbe solo l'effetto di prolungare i tempi del procedimento, comunque infondato.

Ritiene infatti il Collegio che non ricorrano nel caso in esame i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi al fine dello scioglimento e della liquidazione della società.

Tale esito è infatti percorribile in via autonoma dalla ricorrente, titolare della quota del 70% del patrimonio sociale, e dotata quindi della facoltà di convocare direttamente l'assemblea, acclarare giudizialmente la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Va precisato che al ricorrente ha allegato espressamente, quale causa di scioglimento, l'impossibilità di continuità aziendale e quindi del conseguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente in concorso con altre cause evidenziabili.

In proposito osserva l'ufficio che:

- Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale individuato nell'inesperienza della ricorrente a gestire la società, circostanza che non integra certamente l'impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l'oggetto sociale;
- non ricorre neppure la fattispecie di cui all'art. 2484, comma 1, n°3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea. Nel caso in esame, infatti, l'organo assembleare non risulta stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, benché si deceduto uno dei due soci, titolare del 30%, e rispetto al quale allo stato nessuno sembrerebbe avere accettato l'eredità.

Invero la ricorrente, titolare del 70% delle partecipazioni sociali, ha la facoltà, secondo l'art. 15.2. dello Statuto, di convocare in via autonoma l'assemblea e di deliberare, con il suo solo voto, la nomina del nuovo amministratore, al quale è riservata l'eventuale accertamento di una causa di scioglimento della società e la sua iscrizione nel registro delle imprese, propedeutica alla nomina, a cura sempre dell'assemblea, del liquidatore.

Il decesso dell'altro socio, titolare del restante 30%, non è ostativo alla convocazione dell'assemblea a cura della stessa *Parte\_1* potendo esperire i relativi rimedi -ove tutti i chiamati non accettino l'eredità di *Controparte\_2* - di chiedere la nomina quali sollecitare la nomina del curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell'assemblea dei soci.

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Visti gli artt. 528, 2484 c.c. e 2485, comma 2, c.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per i motivi indicati in narrativa.

Milano, 22 gennaio 2025

Il Presidente  
dott.ssa Amina Simonetti

Il giudice relatore  
Dott.ssa Alima Zana

Pagina 2